

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2008/0192(COD)

12.2.2009

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

Relatore per parere: Luigi Cocilovo

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di una nuova direttiva in sostituzione dell'esistente direttiva 86/613/CEE era stata richiesta dal Parlamento europeo "al fine di eliminare la discriminazione indiretta, di sviluppare un obbligo positivo di parità di trattamento e di migliorare la situazione giuridica dei coniugi coadiuvanti. [Tale proposta] presta attenzione alla situazione dei coniugi che aiutano nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura, nella pesca e nelle piccole imprese a conduzione familiare, dalla prospettiva della parità fra i generi e tenendo conto del fatto che, rispetto agli uomini, la posizione delle donne è più vulnerabile"¹.

Il presente parere intende sottolineare tale richiesta. In più, appoggia la proposta della Commissione di far rientrare nella direttiva anche la categoria dei conviventi. Poiché riguardo a detta categoria lo stato della legislazione nei vari Stati membri è altamente complesso, appare necessario chiarire che, in una prospettiva europea, tutti i soggetti che contribuiscono all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo senza essere salariati o soci dovrebbero beneficiare del medesimo livello di tutela e dei medesimi diritti.

Con riferimento all'uguaglianza fra uomini e donne, il principio della parità di trattamento deve essere applicato non solo alle attività di creazione, costituzione o ampliamento di un'impresa, ma anche alla gestione della stessa, inclusa la partecipazione al processo decisionale.

Per quanto concerne la parità di trattamento, sono anche accolti con favore gli sforzi della Commissione volti a garantire una maggiore previdenza sociale per i coniugi e i conviventi coadiuvanti. Tuttavia, i benefici derivanti dai sistemi di previdenza sociale dovrebbero essere regolati su base volontaria se per i lavoratori autonomi vige il medesimo principio. Se uno Stato membro obbliga i lavoratori autonomi a prendere parte a un sistema di previdenza sociale, tale partecipazione dovrebbe essere obbligatoria anche per i coniugi e i conviventi coadiuvanti.

Da ultimo, il presente documento suggerisce che gli Stati membri debbano essere in grado di attenersi agli obiettivi della direttiva in tempi molto più brevi di quelli prospettati dalla Commissione, trattandosi di un mero ampliamento parziale della direttiva già in vigore.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini - 2008.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno che la direttiva si applichi ai lavoratori autonomi *e* ai coniugi coadiuvanti, in quanto compartecipi delle attività dell'impresa.

Emendamento

(7) È opportuno che la direttiva si applichi ai lavoratori autonomi ***nonché*** ai coniugi ***e ai conviventi*** coadiuvanti, in quanto compartecipi delle attività dell'impresa.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, *la costituzione* o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento

(11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, ***la gestione, l'installazione*** o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale.

Emendamento

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale e di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o ***fra*** conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale. ***Ai fini della presente direttiva, i concetti di "stato coniugale" e di "impresa familiare" dovrebbero essere interpretati alla luce del riconoscimento accordato alle unioni***

***solidali dalle pertinenti sentenze della
Corte di giustizia europea.***

Motivazione

Questa modifica applica la sentenza della Corte di giustizia europea del 1° aprile 2008 nella causa C-267/06 (Tadao Maruko).

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi in particolare in materia di contributi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione dei lavoratori autonomi *e* dei coniugi coadiuvanti può essere ad ogni modo proporzionale alla partecipazione nelle attività dell'impresa familiare.

Emendamento

(13) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi ***e ai conviventi*** coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi in particolare in materia di contributi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile ***o ad integrare i coniugi e i conviventi coadiuvanti nei loro regimi obbligatori di sicurezza sociale, alle stesse condizioni applicabili ai lavoratori autonomi.*** Il livello di protezione dei lavoratori autonomi ***nonché*** dei coniugi ***e dei conviventi*** coadiuvanti può essere ad ogni modo proporzionale alla partecipazione nelle attività dell'impresa familiare.

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) La vulnerabilità economica e fisica

Emendamento

(14) La vulnerabilità economica e fisica

delle lavoratrici autonome *e* delle coniugi *coadiuvanti* gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto al congedo di maternità, il quale dovrebbe essere considerato in parte obbligatorio. A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti nello stabilire il livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In considerazione della situazione specifica delle lavoratrici autonome *e* delle coniugi *coadiuvanti*, è necessario che sia loro attribuita la competenza della scelta finale di beneficiare o meno del congedo di maternità.

delle lavoratrici autonome *nonché* delle coniugi *e delle conviventi coadiuvanti* gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto al congedo di maternità, il quale dovrebbe essere considerato in parte obbligatorio. A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti nello stabilire il livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In considerazione della situazione specifica delle lavoratrici autonome *nonché* delle coniugi *e delle conviventi* *coadiuvanti*, è necessario che sia loro attribuita la competenza della scelta finale di beneficiare o meno del congedo di maternità.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Affinché si tenga conto delle specificità del lavoro autonomo, occorre garantire alle lavoratrici autonome *e* alle coniugi *coadiuvanti* la possibilità di scegliere, nella misura del possibile, tra un'indennità finanziaria e una sostituzione temporanea durante il congedo di maternità.

Emendamento

(15) Affinché si tenga conto delle specificità del lavoro autonomo, occorre garantire alle lavoratrici autonome *nonché* alle coniugi *e alle conviventi* *coadiuvanti* la possibilità di scegliere, nella misura del possibile, tra un'indennità finanziaria e una sostituzione temporanea durante il congedo di maternità.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva riguarda i lavoratori autonomi *e* i coniugi *coadiuvanti*.

Emendamento

2. La presente direttiva riguarda i lavoratori autonomi *nonché* i coniugi *e i conviventi*

coadiuvanti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia per quanto attiene alle condizioni per la costituzione di un'impresa tra coniugi o tra conviventi riconosciuti dal diritto nazionale. Tutte le imprese che vengono create congiuntamente da coniugi o conviventi riconosciuti dal diritto nazionale sono riconosciute come "imprese familiari". Il riconoscimento delle unioni solidali è basato sulle pertinenti sentenze della Corte di giustizia europea.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "coniugi coadiuvanti": i coniugi o i conviventi di lavoratori autonomi riconosciuti dal diritto nazionale, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;

b) "coniugi **e conviventi** coadiuvanti": i coniugi o i conviventi di lavoratori autonomi riconosciuti dal diritto nazionale, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, *la costituzione* o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, **la gestione, l'installazione** o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 5

Testo della Commissione

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Emendamento

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o **tra** conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 6

Testo della Commissione

Protezione sociale dei coniugi coadiuvanti

Gli Stati membri adottano i provvedimenti

PE415.010v02-00

Emendamento

Protezione sociale dei coniugi **e dei conviventi** coadiuvanti

Gli Stati membri adottano i provvedimenti

AD\765756IT.doc

necessari affinché i coniugi coadiuvanti possano beneficiare, *su loro richiesta*, di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi.

necessari affinché i coniugi *e i conviventi* coadiuvanti possano beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi. ***Se non è obbligatoria ai sensi della legislazione di uno Stato membro determinato, tale estensione dei benefici è concessa su richiesta di un coniuge o di un convivente coadiuvante.***

Motivazione

Nei sistemi sociali che obbligano il lavoratore autonomo a contribuire ad un regime di sicurezza sociale tale obbligo dovrebbe valere anche per i coniugi e i conviventi coadiuvanti. Se i lavoratori autonomi hanno la possibilità di scelta, anche i coniugi e i conviventi coadiuvanti devono averla.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome *e* le coniugi coadiuvanti possano, su loro richiesta, beneficiare dello stesso periodo di congedo di maternità di cui alla direttiva 92/85/CEE.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome ***nonché*** le coniugi ***e le conviventi*** coadiuvanti possano, su loro richiesta, beneficiare dello stesso periodo di congedo di maternità di cui alla direttiva 92/85/CEE.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona

Emendamento

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti ***al salario minimo, nella***

interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali.

misura in cui ciò è previsto dalla legislazione nazionale, o almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali, ***a condizione che detto massimale non porti a discriminazioni.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in alternativa all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome **e** le coniugi coadiuvanti abbiano accesso ***il più presto possibile*** a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in alternativa all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome ***nonché*** le coniugi ***e le conviventi*** coadiuvanti abbiano accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [**6 anni** dall'adozione].

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [**7 anni** dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica

Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [**4 anni** dall'adozione].

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [**5 anni** dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica

della presente direttiva.

della presente direttiva.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [**2 anni**] per conformarsi all'articolo 6.

Emendamento

2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [**1 anno**] per conformarsi all'articolo 6.

PROCEDURA

Titolo	Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma	
Riferimenti	COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD)	
Commissione competente per il merito	FEMM	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 21.10.2008	
Relatore per parere Nomina	Luigi Cocilovo 4.11.2008	
Esame in commissione	21.1.2009	10.2.2009
Approvazione	11.2.2009	
Esito della votazione finale	+: 40	–: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnock, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elisabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Óry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Corina Crețu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia	